

LABA

LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI RIMINI

REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE

LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RIMINI
ACCREDITAMENTO MINISTERIALE
N°278/2017 E SUCCESSIVI
Sede Centrale Via Roma 64/b Rimini RN 47921
Tel: +39 054127449 - www.labarimini.com
P.iva: 03384770404 - info@labarimini.com

Prot. n° 3931
Rimini 20/03/2025

REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Titoli e corsi di studio
- Art. 3 - Crediti Formativi Accademici (CFA)
- Art. 4 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 5 - Regolamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 6 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

- Art. 7 - Strutture didattiche

TITOLO III - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO

- Art. 8 - Corsi di Diploma accademico di I livello (DAPL)
- Art. 8/1 - Ammissione
- Art. 8/2 - Conseguimento del Diploma I livello

TITOLO IV - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO

- Art. 9 - Corsi di Diploma accademico di II livello (DASL)
- Art. 9/1 - Ammissione
- Art. 9/2 - Conseguimento del Diploma di II livello

TITOLO V - ATTIVITA' DIDATTICHE E INTEGRATIVE

- Art. 10/1 - Attività di tirocinio post-diploma
- Art. 10/2 - Corsi e attività di perfezionamento all'estero
- Art. 10/3 - Attività culturali ed integrative

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Capo I - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA

- Art. 11 - Programmazione didattica
- Art. 11/1 - Incompatibilità
- Art. 11/2 - Piano degli studi annuale
- Art. 11/3 - Piano di copertura degli insegnamenti
- Art. 11/4 - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari
- Art. 11/5 - Coordinamento delle attività didattiche

Capo II - ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI

- Art. 12 - Forme didattiche
- Art. 12/1 - Corsi d'insegnamento
- Art. 12/2 - Esercitazioni e laboratori didattici
- Art. 12/3 - Seminari didattici
- Art. 12/4 - Tirocini
- Art. 12/5 - Compiti didattici dei docenti

Capo III - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

- Art. 13 - Accertamento della preparazione degli studenti
- Art. 13/1 - Ammissione agli esami di profitto
- Art. 13/2 - Commissione degli esami di profitto
- Art. 13/3 - Ammissione ai corsi di studio
- Art. 13/4 - Accertamento della preparazione iniziale
- Art. 13/5 - Prova finale / Tesi

- Capo IV - QUALITA' DELLA DIDATTICA
 - Art. 14 - Attività di orientamento
- Capo V - RESPONSABILITA' DIDATTICHE
 - Art. 15 - Individuazione delle responsabilità

TITOLO VII - STUDENTI

- Capo I - NORME GENERALI
 - Art. 16 - Rapporto formativo
 - Art. 17 - Immatricolazioni
 - Art. 17/1 - Iscrizioni e libretti accademici personali
 - Art. 17/2 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero
 - Art. 17/3 - Iscrizione di Diplomi
 - Art. 17/4 - Iscrizione a Corsi Singoli
 - Art. 17/5 - Curricula e piani di studio individuali
- Capo II - MOBILITA' STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA
 - Art. 18 - Trasferimento ad altre Accademie
 - Art. 18/1 - Trasferimenti da altre Accademie
 - Art. 18/2 - Passaggi di corso
 - Art. 19 - Riconoscimento degli studi pregressi
 - Art. 20 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi
 - Art. 20/1 - Rinuncia agli studi
 - Art. 20/2 - Decadenza della qualifica di studente
 - Art. 20/3 - Cessazione della qualifica di studente
- Capo III - TITOLI ACCADEMICI
 - Art. 21 - Rilascio dei Diplomi accademici
 - Art. 21/1 - Riconoscimento di titoli accademici stranieri
 - Art. 21/2 - Rilascio di titoli congiunti
 - Art. 21/3 - Certificazioni dei titoli di studio
 - Art. 21/4 - Altre Certificazioni
- Capo IV - SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI
 - Art. 22 - Sanzioni disciplinari

TITOLO VIII - DIRITTO ALLO STUDIO

- Art. 23 - Diritto allo studio
- Art. 24 - Studenti diversamente abili

TITOLO IX - COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

- Art. 25 - Comunicazione

TITOLO X - ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

- Art. 26 - Entrata in vigore, modifiche ed integrazioni

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

1- Il presente Regolamento Didattico - di seguito denominato "Regolamento" - previsto dall'art. 10 del DPR 212/2005 e s.m.i. che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell'art. 2 della Legge n. 508/1999, e contemplato dell'art.13 dello Statuto di autonomia della LABA RIMINI S.r.l.

- a -Disciplina l'ordinamento dei corsi di studio svolti nell'Accademia per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui art. 4 della Legge 508/1999;
- b -Definisce l'ordinamento degli studi dei corsi di Diploma svolti dall'Accademia di cui all'art. 3 del DPR 212/2005;
- c -Detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall'Accademia in attuazione dell'art. 3 del DPR 212/2005;
- d -Disciplina la carriera accademica degli studenti.

Art. 2 Titoli e corsi di studio

1 - L'Accademia organizza, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:

- a -Corsi accademico di I livello (DAPL)
- b -Corsi accademico di II livello (DASL)

Pertanto, l'istituzione rilascia i seguenti titoli:

- a -Diploma accademico di I livello;
- b -Diploma accademico di II livello;

2. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi, non in contrasto con la normativa vigente, che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o partecipazione:

- a - Corsi di perfezionamento breve;
- b - Corsi di aggiornamento professionale;
- c - Corsi di preparazione agli esami di stato;
- d - Corsi di formazione, stage, seminari, workshops anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio, in ambito nazionale ed internazionale;
- e - Corsi intensivi e di orientamento per studenti;
- f - Corsi liberi.

3 - Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

4 - Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 3

Crediti Formativi Accademici (CFA)

- 1 - Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.
- 2 - Per Credito Formativo Accademico s'intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
- 3 - I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
- 4 Ad ogni CFA corrispondono venticinque ore di lavoro dello studente. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle già menzionate ore, entro il limite del venti per cento, sono possibili a seguito di approvazione specificata nel Decreto Ministeriale di autorizzazione del corso.
- 5 - La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno, per un totale di 180 CFA corrispondenti ad una media di 1500 ore di lavoro.
- 6 - Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono comunque fare riferimento all'art.6 del DPR 212/2005.
- 7 - Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'istituzione può riconoscere agli studenti crediti formativi a fronte della documentata certificazione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Accademia abbia concorso per individuare le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i CFA previsti nei corsi di studi, Le relative certificazioni devono essere rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati.
- 8 - I regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque dispensati dalla frequenza delle attività alle lezioni.
- 9 - I regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere il riconoscimento di crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea e di ulteriori conoscenze informatiche sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l'Accademia.

Art. 4

Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1 - Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005 determinano:

- a - La denominazione del corso di studio;
- b - La Scuola e il Dipartimento di appartenenza;
- c - Gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
- d - Il quadro generale delle attività formative è da inserire nel curriculum dello studente;
- e - Le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- f - I crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative;
- g - le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- h - la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
- i - dove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di Diploma di I e II livello anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi.

2 – L'offerta formativa dei Corsi accademici di I e II livello e dei Master, è articolata nei Corsi, Scuole e Dipartimenti, come previsto dall'art.5, comma 5 del D.P.R. 212/05 e s.m.i. .

3 - L'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, proposta della nostra Accademia, è soggetta alla preventiva autorizzazione ministeriale.

Art. 5

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1 - Gli ordinamenti didattici dell'Accademia sono disciplinati in conformità con il presente Regolamento.

2 –I Corsi di Diploma accademico di I e II livello, i Master e comunque ogni iniziativa didattico-formativa, sono disciplinati dai Regolamenti dei Corsi di studio che specificano gli aspetti organizzativi dei Corsi medesimi.

3 - Il Regolamento Didattico del Corso di studio è disposto dal Direttore dell'Accademia sulla base delle proposte dal Consiglio Accademico.

4 - Il Regolamento Didattico del Corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa:

- il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
- il numero dei crediti formativi assegnati;
- gli obiettivi formativi specifici;
- l'eventuale articolazione in moduli;
- le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
- la tipologia delle forme didattiche;
- la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
- la denominazione e la struttura dei "curricula" offerti agli studenti;
- le regole sugli obblighi della frequenza.

Art. 6

Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1 - L'Accademia può proporre attivazioni, disattivazioni o modifiche dei Corsi di studio, secondo le procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e vigenti.

2 - La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al successivo comma 4, viene approvata dal Consiglio Accademico ed entra in vigore a seguito di autorizzazione ministeriale, che ne indica la decorrenza.

3 - Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto di sua competenza, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi.

4 - Un corso di studi viene proposto sulla base di un progetto in cui siano specificati:

- a - La denominazione, gli obiettivi specifici e la durata del corso;
- b - Il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
- c - Le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
- d - Il regolamento didattico del corso di studi secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
- e - Il numero massimo di partecipanti previsto;
- f - Le modalità di accesso dei partecipanti;
- g - L'ammontare delle quote d'iscrizione;
- h - La sede di svolgimento del corso di studio;
- i - Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
- j - Risorse di personale, didattico, amministrativo e tecniche necessarie;
- l - Il piano finanziario e le risorse economiche disponibili;
- m - Il dipartimento o scuola di riferimento del corso.

5 - I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Istituzione (Corsi di studi interscuola) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studi interuniversitari). I regolamenti dei Corsi di studi interscuola e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Scuole o ad uno tra gli Atenei convenzionati al rilascio del titolo finale e in responsabilità amministrativa e quanto previsto dagli accordi o dalle convenzioni.

6 - I Corsi di studio possono essere attivati dall'Accademia anche in collaborazione con istituzioni di pari livello nazionali ed internazionali sia pubblici che privati.

7 - Il Consiglio Accademico, sentiti i coordinatori corsi di studio e il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi raggiunti da ciascun corso e nel merito propone la modifica o la disattivazione dei corsi di studio. In caso di disattivazione di un corso di studi, l'Accademia garantisce il conseguimento del titolo ed il riconoscimento dei CFA maturati agli studenti già iscritti.

TITOLO II

STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

Art.7

Strutture didattiche

1 - Le strutture didattiche, di produzione e di ricerca di cui si avvale l'Accademia sono le seguenti:

- a -i Dipartimenti;
- b -le Scuole, con le loro articolazioni in Corsi di Diploma di I Livello, Diploma di II livello;
- c -le Strutture didattiche speciali, comprese quelle che curano formazione integrativa e di perfezionamento di eccellenza.

2 - Ciascuna struttura didattica è rappresentata da un Coordinatore nominato dal Consiglio Accademico.

3 - Attraverso l'adozione di specifici Regolamenti, emanati con dispositivo del Direttore, sentito Consiglio Accademico, per il funzionamento delle strutture didattiche potrà essere prevista, anche se non contemplata dallo Statuto dell'Accademia, l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività.

4 - L'offerta formativa dell'Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferente alle seguenti scuole e dipartimenti:

DIPARTIMENTI	SCUOLE	CORSI DI DIPLOMA DI I LIVELLO	CORSI DI DIPLOMA DI II LIVELLO
Progettazione e arti Applicate	DAPL 06 Scuola di progettazione artistica per l'impresa	Design	
		Fashion design	Fashion design
		Graphic design multimedia	
		Fotografia	
	DAPL 11 Cinema- Fotografia- Audiovisivi	Cinema-Fotografia- Audiovisivi	

5 - I Corsi di studi istituiti presso le Scuole dell'Accademia sono quelli di cui agli allegati ordinamentali didattici. Il funzionamento dei corsi di studio è disciplinato dai relativi regolamenti.

5 bis - Le discipline dei vari Corsi di studio, sono tutte di eguale importanza e fra loro complementari, con attività coordinate fermo restando il principio di libertà di docenza.

5 quater - I coordinatori di dipartimento, nominati dal Direttore dell'Istituto, collaborano con i docenti e costituiscono il riferimento per gli altri organi dell'Accademia valorizzando la progettualità dei docenti e promuovendo, in particolare, le istanze innovative.

5 quinquies - In tal modo il coordinatore garantisce, oltre gli impegni assunti dal rispettivo dipartimento, la qualità dell'insegnamento ed il corretto andamento delle attività programmate.

5 sexies - Il Dipartimento si riunisce all'inizio dell'anno accademico per definire le proposte di programmazione didattica, verificare l'adeguatezza e la coerenza dei programmi di insegnamento proposti dai docenti con le finalità dei corsi di studio e si riunisce periodicamente, almeno una volta al mese, per monitorare l'andamento della programmazione didattica.

6 - Le modifiche all'ordinamento delle strutture didattiche sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti, dal Consiglio Accademico, sentiti i Coordinatori delle strutture didattiche competenti.

7 - Corsi di studi "interscuola" possono essere attivati in base ad appositi accordi e convenzioni, che ne disciplinano il funzionamento.

8 - L'Accademia assicura le attività di orientamento nelle forme e con le modalità di cui al successivo art.18.

9 - L'Accademia adotta un sistema di assicurazione della qualità delle attività didattiche. Le funzioni di valutazione sono svolte da un organo, denominato "Nucleo di Valutazione", come previsto dello Statuto dell'Accademia.

TITOLO III

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I° LIVELLO

Art. 8

Corsi di Diploma accademico di I livello (DAPL)

1 - I Corsi di Diploma di I livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, garantendo altresì i requisiti formativi per l'accesso a studi di II livello. Il percorso formativo previsto dai corsi di Diploma di I livello è di norma di durata triennale per un totale di 180 CFA.

Art. 8/1

Ammissione

1 - L'ammissione ai Corsi di Diploma di I e di II livello è subordinata a specifiche prove definite dai regolamenti di ciascun corso.

2 - Le strutture didattiche dell'Accademia possono organizzare attività formative propedeutiche per fornire agli studenti un'adeguata preparazione iniziale.

Art. 8/2

Conseguimento del Diploma I livello

1 - Per conseguire il Diploma di I livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre attività formative e della prova finale secondo

quanto definito dal presente Regolamento. Relativamente a **elementi di informatica** e alla **lingua inglese** le materie sono inserite nel piano degli studi con l'indicazione delle ore di insegnamento e dei relativi crediti formativi.

2 - La prova finale, di cui al successivo art.13/5, comma 7 del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Diploma, consiste nella presentazione, davanti ad una Commissione formata dal Relatore (scelto dallo studente) dal Correlatore (se richiesto dallo studente) dai docenti della materia d'indirizzo e dal Direttore:

- a -un progetto di carattere laboratoriale coordinato nell'ambito dello specifico corso di diploma sotto la guida del decante relatore;
- b -un'elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve di carattere teorico in forma scritta o scrittografica approvata del relatore.

TITOLO IV

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO

Art. 9

Corsi di Diploma accademico di II livello (DASL)

1 - I Corsi di Diploma di II livello hanno l'obiettivo di garantire allo studente una formazione di livello avanzato per l'acquisizione di metodi e tecniche artistico-culturali, nonché di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.

2 - Il percorso formativo di un Corso di Diploma di II livello è di durata biennale per un totale di CFA 120 comprensivi della prova finale.

Art.9/1

Ammissione

1 - Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di II livello occorre essere in possesso del Diploma accademico di I livello o di laurea corrispondente ai requisiti richiesti dal Corso di Diploma di II livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

2 - Per i corsi di Diploma di II livello per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una prova di accesso definita dal Regolamento di Corso.

3 - Per i corsi di Diploma di II livello per i quali non sia previsto un numero programmato di accessi, occorre essere in possesso dei requisiti curriculari definiti dal regolamento.

4 - I regolamenti di ogni Corso Diploma di II livello disciplineranno i requisiti richiesti per l'accesso, compresi eventuali debiti formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

5 - Per l'ammissione al Corso di Diploma di II livello, lo studente deve dimostrare il possesso di

un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.

6 - Qualora lo studente abbia acquisito titolo di Diploma di I livello con riferimento ad un "curriculum" pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione al Corso di Diploma di II livello, non è richiesta alcuna verifica.

7 - La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di Diploma o di laurea con altri "curricula" e i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del Diploma Specialistico.

8 - La struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi se la verifica non è positiva, con l'indicazione di modalità e tempi compresi entro la I annualità. Tali obblighi formativi aggiuntivi vengono assegnati anche agli studenti che siano stati ammessi al Corso di Diploma di II livello con una votazione inferiore ad un prefissato valore minimo.

Art. 9/2

Conseguimento del Diploma di II livello

1 - Per conseguire il Diploma di II livello lo studente deve aver acquisito 120 CFA. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre eventuali attività formative.

2 - La prova finale, di cui al successivo art.13/5 del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Diploma, consiste nella presentazione, davanti ad una Commissione di almeno cinque docenti di:

- a -una produzione di carattere laboratoriale coordinata nell'ambito di una delle discipline caratterizzanti dello specifico corso di diploma della disciplina d'indirizzo dello specifico Corso di Diploma sotto la guida di un docente responsabile di progetto;
- b -un'elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve di carattere teorico in forma scritta o scrittografica sotto la guida di un relatore.

TITOLO V

ATTIVITÀ DIDATTICHE E INTEGRATIVE

Art. 10/1

Attività di tirocinio

1 - L'Accademia può attivare attività di tirocini negli ambiti formativi di propria competenza.

Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche dovranno definire:

- a -convenzioni indicando criteri e modalità e contenuti dei tirocini;
- b -criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini;
- e -obblighi di partecipazione e adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;
- d -rilascio dell'attestato di partecipazione;
- e -eventuali cause di invalidità del tirocinio.

Art. 10/2

Corsi e attività di perfezionamento all'estero

1 - L'Accademia organizza corsi di studio ed attività di perfezionamento presso istituzioni accademiche e universitarie estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione internazionale.

Un'apposita commissione, nominata dal Consiglio Accademico, valuterà la concessione di borse di studio a concorso per la frequenza a tali attività.

Art. 10/3

Attività culturali ed integrative

1 - L'Accademia organizza attività culturali di produzione e di ricerca nonché attività espositive ed editoriali finalizzate alla valorizzazione dell'istituzione. Un'apposita commissione, nominata dal Direttore, predispone annualmente la programmazione delle attività che saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione; detta Commissione si doterà di un proprio regolamento.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Capo I - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA

Art. 11

Programmazione didattica

1 - Ai sensi dell'art. 19, comma 6, lettera b) dello Statuto di autonomia, il Consiglio Accademico è l'organo preposto al piano di sviluppo triennale dell'attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale.

2 - Per la programmazione didattica annuale il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi, nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che avanzano, ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e, comunque, entro i tempi necessari all'avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:

- a -integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
- b -piano di copertura degli insegnamenti;
- e -piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
- d -piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
- e -piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.

3 - Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

Art. 11/1
Incompatibilità

1 - L'incarico di responsabile di una struttura didattica è, in linea di principio, incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche. Le eccezioni che si rendessero necessarie per i Dipartimenti o le Scuole con esiguo numero di docenti verranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 11/2
Piano degli studi annuale

1 - Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento.

2 - Il piano di studi annuale è approvato dal Consiglio Accademico ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e definito, ogni anno, nel rispetto dell'ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento Didattico del corso di studio.

Art. 11/3
Piano di copertura degli insegnamenti

1 - Il Direttore, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce le modalità d'individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l'A.A. di riferimento.

2 - Sulla base del piano, il Direttore, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce il bando per gli affidamenti delle discipline, distinto fra affidamenti interni e affidamenti esterni. Di norma il bando ha validità triennale.

3 - Il bando elenca gli insegnamenti con l'indicazione del numero dei CFA, il numero delle ore di lezione richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da ricoprire.

Art. 11/4
Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

1 - Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio nonché i rispettivi orari di utilizzo.

2 - Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l'orario e l'aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente sarà indicata la sede di ricevimento degli studenti e su disponibilità del docente l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 11/5
Coordinamento delle attività didattiche

1 - Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d'insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività.

2 - Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Coordinatore di Dipartimento.

3 - A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli Studi, il Consiglio Accademico potrà essere esteso, a titolo consultivo, e solo in alcuni casi, ai responsabili delle diverse strutture didattiche.

Capo II - ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI

Art. 12

Forme didattiche

1 - Le attività didattiche svolte dall'Accademia possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione della sperimentazione didattica prevista.

2 - In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni e/o di esercitazioni laboratoriali, di moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 12/1

Materie e attività didattiche

1 Gli insegnamenti, di base, caratterizzanti, affini e integrativi, vengono organizzati dai dipartimenti didattici nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 e dalla successiva decretazione in materia.

2 - Le discipline dei vari piani di studio possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.

3 - Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.

Art. 12/2

Esercitazioni e laboratori didattici

1 - Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppino esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.

2 - Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico.

3 - A motivo dell'alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere valenza autonoma, rappresentando momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente.

Art. 12/3
Seminari didattici

1 - Il seminario didattico è un'attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui siano presentati, discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente o della Direzione.

Art. 12/4
Tirocini

1 - Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.

2 - La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.

3 - Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

4 - La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 12/5
Compiti didattici dei docenti

1 - I compiti didattici dei docenti consistono in:

- a -lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative delle lezioni;
- b -assistenza individuale agli studenti
- c -accertamento del profitto degli studenti,
- d -attività di tutorato e di orientamento;
- e -assolvimento dei compiti organizzativi interni
- f -partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio.

2 - Alla luce del profilo professionale dei docenti dell'Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente, tutti i docenti sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca per il numero di ore previsto dal piano di studio. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri e necessario chiedere previa autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento.

3 - I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento approvate dal Consiglio Accademico.

4 - Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro, vidimato

dal Direttore, delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.

5 - Il registro, che fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, deve essere consegnato alla Direzione entro quindici giorni successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibire il registro, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi.

Capo III - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 13

Accertamento della preparazione degli studenti

1 - L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:

- a -prove di ammissione ai corsi di studio;
- b -prove di accertamento della preparazione iniziale;
- c -prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
- d -prove finali.

2 - A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.

3 - In particolare, il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all'inizio di ogni corso, i docenti sono comunque tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.

4 - L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l'esame.

L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.

5 - Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile della disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia.

6 - L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi di I e di II livello che deve prevedere almeno tre sessioni distribuite nel corso dell'A.A. approvate dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare la data d'inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno trenta giorni prima del loro svolgimento. Di norma, le sessioni d'esame sono: sessione estiva (giugno-luglio); sessione autunnale (settembre - ottobre) sessione invernale (febbraio) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal

Consiglio Accademico. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina.

7 - La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all'albo e per via informatica almeno dieci giorni prima della data prevista nel calendario, salvo casi di forza maggiore.

8 - Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno sette giorni prima. Gli studenti hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti della prova scritta ed alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.

9 - L'esame finale di profitto deve svolgersi all'interno di ogni sessione e non può, in ogni caso, essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.

10 - La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno sette giorni dopo la conclusione o tre giorni dopo la sospensione dell'ordinaria attività didattica.

11 - Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il Consiglio Accademico può autorizzare lo svolgimento di preappelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I preappelli devono comunque rientrare all'interno della sessione degli esami di profitto che potrà, in tal caso, essere anticipata.

12 - L'attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica integrate per più attività formative comporta una valutazione unitaria e contestuale.

13 - Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.

14 - L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo (30/30) può essere concessa la lode.

Art. 13/1

Ammissione agli esami di profitto

1 - Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:

- a – essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative rette;
- b – essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso.

2 - Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.

3 - Lo studente può sostenere, nel corso dell'A.A., tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.

4 - Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano stati attivati nell'A. A. di svolgimento.

5 - Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30 potrà ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo.

6 - La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa può essere annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente; pertanto, non influisce sulla media della votazione finale.

7 - Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione viene riportata esclusivamente sul verbale la notazione: "ritirato".

8 - Nel caso in cui lo studente venga "respinto", non potrà sostenere l'esame nell'appello successivo della medesima sessione.

Art. 13/2

Commissione degli esami di profitto

1 - Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile della disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia.

2. In caso di prove d'esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti titolari degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

3 - I lavori della Commissione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente. Il Presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In ogni caso, la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale.

4 - La verbalizzazione dell'esito dell'esame finale di profitto è effettuata dal Presidente della Commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.

5 - La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente

Art. 13/3

Ammissione ai corsi di studio

1 - Per accedere ai corsi di studio di I livello è necessario che gli studenti siano in possesso di diploma di maturità (o di un titolo equipollente); per essere iscritti ai corsi accademici di II livello o ai Master, lo studente deve possedere i seguenti titoli di studio: diploma accademico di I livello o una laurea di I livello (o di un titolo equipollente).

2 - Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità degli studi, anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e non docente, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente, sulla base delle relazioni tecniche, predisposte dagli organi didattici competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:

- a -disponibilità dei docenti;
- b -disponibilità di aule e laboratori;
- c -monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi cinque anni;
- d -monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi cinque anni;

3 - I risultati di ammissione sono pubblicati all'Albo dell'Accademia e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

Art. 13/4

Accertamento della preparazione iniziale

1 - I Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze ed abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, ed individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

Art. 13/5

Prova finale /Tesi

1 – Una volta conseguiti i crediti formativi con il superamento degli esami di profitto (comprensivi delle attività formative a scelta dello studente) ed i CFA di eventuali attività formative ulteriori obbligatorie, lo studente potrà chiedere di sostenere l'esame di tesi finale per il conseguimento di diploma accademico.

2- La prova finale dei Diplomi accademici di I e II livello deve essere discussa davanti ad apposita commissione giudicatrice formata dal Relatore (scelto dallo studente) dal Correlatore (se richiesto dallo studente) dai docenti della materia d'indirizzo e dal Direttore in numero non inferiore a cinque componenti.

3- Il regolamento dettagliato di svolgimento delle tesi, completo delle norme redazionali e delle regole di elaborazione progettuale, è approvato dal Consiglio Accademico e pubblicato nelle apposite sezioni web dedicate agli studenti.

4 - Le prove finali di Diploma debbono comunque presentare le seguenti caratteristiche:

- a –documentazione relativa alla produzione specifica delle discipline d'indirizzo;
- b -un aspetto di ricerca storico-teorica o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline.

5 - Per tutte le prove finali di diploma sono previste tre sessioni nell'anno accademico (giugno, ottobre, febbraio dell'anno successivo).

6 - Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:

- a -aver frequentato il rispettivo corso di studi, avendo superato tutti i prescritti esami.
- b -essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione

7 - Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.

Capo IV - QUALITÀ DELLA DIDATTICA

Art. 14

Attività di orientamento

1 - L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta

ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all'interesse e alla vocazione dell'utente, e in uscita, in modo da fornire ai Diplomati, per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.

2 - L'attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da uno specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall'Accademia. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico. Il piano viene attuato in entrata con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II° grado disciplinata da convenzioni e accordi e, in uscita, con attività di tirocinio e stages presso istituti e aziende attinenti gli ambiti d'interesse dell'Accademia, previa stipula di convenzioni.

3 - Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.

4 - L'Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette a:

- a -contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;
- b -migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
- c -favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso, migliorando, nell'insieme, le caratteristiche qualitative della didattica;
- d -rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.

5 - L'attività di tutorato viene svolta sinergicamente all'attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da uno specifico servizio di orientamento e di tutorato attivato dall'Accademia ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro e secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

6 - Annualmente il Consiglio Accademico approva il piano individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.

7 - Le attività aggiuntive per attività di orientamento possono essere attribuite solo ai docenti che accettino gli impegni aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla generalità dei docenti.

8 - Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto di autonomia dell'Accademia, le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento e possono essere supportate da collaboratori amministrativi.

Capo V - RESPONSABILITA' DIDATTICHE

Art. 15

Individuazione delle responsabilità

1 - Le attività didattiche, formative ed integrative sono programmate, organizzate e gestite da:

- a - Consiglio Accademico, per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative didattiche;
- b - Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio;
- c - docenti per lo svolgimento delle attività d'insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi delle strutture didattiche competenti
organi su quali ricade ogni responsabilità

TITOLO VII

STUDENTI

Capo I - NORME GENERALI

Art. 16

Rapporto formativo

1 - Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare le quote d'iscrizione e le rette previste per l'intero anno accademico, a seguire le lezioni e gli insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi dipendenti da una non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.

2 - L'iscrizione ai corsi di Diploma di I e II livello si può ottenere solo in qualità di studente.

3 - Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali.

4 - Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 3 sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

5 - La contemporanea iscrizione a più corsi di Diploma e di Laurea, è normata dalle vigenti disposizioni in materia del Ministero dell'Università e della Ricerca.

6 - Lo studente può essere iscritto ad un determinato Corso di Diploma di I o II livello, di Diploma Specialistico o di Master in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto e non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

Art. 17

Immatricolazioni

1 - Le domande di immatricolazione ai corsi di Diploma di I e II livello, sono indirizzate al Direttore dell'Accademia e debbono contenere generalità complete.

2 - La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

Art. 17/1

Iscrizioni e libretti accademici personali

- 1 - Negli anni accademici successivi a quelli di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica ed il versamento entro il termine stabilito.
- 2 - Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore dell'Accademia.
- 3 - Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quelli d'immatricolazione non ha diritto in nessun caso alla restituzione di quote d'iscrizione e rette versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 4 - Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:
 - a - documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
 - b - documento contenente il percorso didattico dello studente;
 - c - documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.
- 5 - Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.
- 6 - Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.
- 7 - Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.
- 8 - Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione, o iscrizione, sono nulli.

Art. 17/2

Immatricolazione in base a titoli di studio stranieri

- 1 - L'Accademia applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MUR.
- 2 - Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:
 - a - determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al primo anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali;
 - b - approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
 - c - emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.

3 - La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:

- a -che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio risulti che il titolo di studio conseguito consenta l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso, allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere;
- b -che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.

4 - Apposita Commissione di valutazione, composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico, provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia. Le risultanze sono soggette all'approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 17/3

Iscrizione di Diplomati

1 - I Diplomati di I e II livello possono chiedere iscrizione ad altro Corso di Diploma di I e II livello. Il Consiglio Accademico procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.

2 - La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti per le iscrizioni ordinarie

3 - Non è consentita l'iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per norme, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.

4 - Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d'indirizzo.

Art. 17/4

Iscrizione a Corsi Singoli

1 - Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli fino ad un massimo di 5 per anno accademico. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.

2 - Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l'indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.

3 - L'iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

4 - È possibile l'iscrizione a singoli corsi come uditori. Una tassa, stabilita dal Consiglio di

amministrazione, darà diritto alla frequenza dei corsi previa verifica del numero degli iscritti del corso scelto.

Art. 17/5

Curricula e piani di studio individuali

1 - L'ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula".

2 - Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel I anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce. Durante il percorso di studio lo studente può modificare il piano di studi iniziale soltanto nel settore delle discipline affini o integrative. Le modifiche non potranno superare i tre corsi per il I livello e due per il II livello. L'approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente.

I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche competenti.

Capo II - MOBILITA' STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA

Art. 18

Trasferimento ad altre Accademie

1 - Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico entro il 31 dicembre di ogni anno accademico, purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.

2 - A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l'Accademia di Belle Arti di Rimini, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.

L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di quote d'iscrizione e rette versate dallo studente.

Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

Art. 18/1

Trasferimenti da altre Accademie

1 - La domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Direttore deve pervenire all'Accademia entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.

2 - Alla domanda di trasferimento deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti.

3 - Dovrà inoltre risultare allegato alla domanda, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.

4 - Il Consiglio Accademico, che ha facoltà di nominare una apposita commissione, delibera riconoscimento degli studi svolti presso l'Istituzione di provenienza, con l'indicazione:

- a -di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso la Libera Accademia Belle Arti Rimini.
- b -di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dalla Libera Accademia Belle Arti Rimini.

5 - Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Istituzioni debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.

6 - I crediti formativi vengono conformati ai CFA della Libera Accademia Belle Arti Rimini.

Art. 18/2

Passaggi di corso

1 - È consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.

2 - Il passaggio da un indirizzo all'altro è consentito solo in senso orizzontale. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l'intera durata del nuovo indirizzo. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono subordinare, in casi specifici, il trasferimento al superamento di una prova di ammissione e regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.

3 - Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

Art. 19

Riconoscimento degli studi pregressi

1 – È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- a -in possesso di titolo universitario;
- b -in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
- c -in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.

2 - L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:

- a -presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
- b -presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
- c -presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.

3 - Il riconoscimento può avvenire mediante:

- a -la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
- b -la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.

4 - Esami e crediti formativi conseguiti in attività di mobilità internazionale, Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

5 - Ogni riconoscimento deve essere confermato dal Consiglio Accademico (o da una struttura da questi delegata).

Art. 20

Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1 - Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di Specializzazione o di Dottorato di ricerca.

2 - Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di quote d'iscrizione e rette accademiche e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.

3 - Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, lo studente ha facoltà di interrompere gli studi qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:

- a -curriculum accademico svolto;
- b -versamento della quota d'iscrizione stabilita dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per ogni annualità di interruzione di studi;
- c -versamento di rette ed oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda qualora l'interruzione degli studi superi i tre anni l'amministrazione dell'Accademia potrà definire una somma di rientro forfetaria.

Art. 20/1

Rinuncia agli studi

1 - Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso.

2 - La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative.

3 - Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

Art. 20/2

Decadenza della qualifica di studente

1 - Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per cinque anni decade dalla qualifica di studente.

2 - Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per l'anno in corso.

3 - Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è in corso lo studente.

4 - Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.

5 - La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di Diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

Art. 20/3

Cessazione della qualifica di studente

1 - La qualifica di studente iscritto all'Accademia cessa per:

- a -conseguimento del titolo di studio;
- b -trasferimento ad altra Accademia;
- c -rinuncia agli studi;
- d -decadenza.

Capo III - TITOLI ACCADEMICI

Art. 21

Rilascio dei Diplomi accademici

1 - I titoli di studio aventi valore legale conferiti dalla Libera Accademia di Belle Arti di Rimini vengono rilasciati dal Direttore.

2 - Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal Direttore amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

Art. 21/1

Riconoscimento di titoli accademici stranieri

1 - Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l'equiparazione dei titoli dei due paesi, l'Accademia procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo ed all'emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento a condizione che il piano di studi non sia difforme per un numero di discipline superiore ad un terzo. In questo caso l'ammissione avverrà con l'identificazione delle discipline e dei crediti suppletivi da acquisire.

2 - La richiesta di equipollenza è limitata ai corsi di I Livello.

3 - In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma 1, il riconoscimento viene effettuato dall'Accademia attraverso procedimento di valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il riconoscimento.

4 - Le domande di riconoscimento possono essere presentate al Direttore in qualunque periodo dell'anno.

5 - L'interessato al riconoscimento di titolo straniero è tenuto a presentare, oltre al titolo straniero in originale e tradotto in lingua italiana, altri documenti di rito:

- a -certificazione degli esami di profitto sostenuti con l'indicazione della valutazione conseguita e gli eventuali crediti formativi acquisiti;
- b -programmi dettagliati degli insegnamenti svolti e di ogni altra attività didattico formativa seguita;
- c -il titolo di Scuola superiore che ha consentito l'iscrizione all'Accademia.

6 - Apposita Commissione di valutazione, designata dal Consiglio Accademico, provvede all'esame delle domande ed alla stesura della relazione di riconoscimento o meno dell'equipollenza del titolo. Il Consiglio Accademico delibera in via definitiva il provvedimento; il Direttore emana il decreto di riconoscimento dell'equipollenza.

7 - Qualora il riconoscimento dell'equipollenza non abbia acquisito parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi.

Art. 21/2

Rilascio di titoli congiunti

1 - L'Accademia può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere nel rispetto della normativa vigente in materia.

2 - L'Accademia definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvato dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico.

3 - Il titolo viene conferito dalle Accademia convenzionate e rilasciato, congiuntamente, dai rispettivi Direttori o vertici accademici, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 21/3

Certificazioni dei titoli di studio

1 - Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il Diploma accademico di I° livello, di II° livello, in originale.

Art. 21/4

Altre Certificazioni

1- La Segreteria studenti rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

2 - L'Accademia rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato redatto in duplice lingua (in italiano e in inglese) che riporta le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo, nonché la valutazione secondo la scala ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

Capo IV - SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI

Art. 22

Sanzioni disciplinari

1 - Spetta al Direttore ed al Consiglio Accademico la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell'Accademia quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

2 - Le sanzioni che possono essere attuate al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:

- a - ammonizione;
- b - interdizione temporanea da uno o più corsi;
- c - sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
- d - espulsione temporanea dall'Accademia, fino ad un massimo di tre anni, con conseguente perdita degli appelli d'esame;
- e - radiazione dell'Accademia.

3 - Le sanzioni di cui alla lettera a) del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) spettano al Consiglio Accademico a seguito di una relazione del Direttore.

4 - Nei casi previsti di cui alle lettere b), c), d) ed e), lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta

del Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.

5 - Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio decreto.

6 - Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.

7 - La radiazione dall'Accademia comporta la comunicazione dell'addebito alle altre istituzioni accademiche.

TITOLO VII

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 23

Diritto allo studio

1 - L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi. A tal fine provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli altri enti a ciò preposti.

Art. 24

Studenti con disabilità, DSA e BES

1 - L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali, attuando tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tali studenti.

TITOLO IX

COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

Art. 25

Comunicazione

1 - L'Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.

2 - Il Consiglio Accademico, su proposta del Servizio di tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.

3 - Le informazioni vengono fornite mediante:

- a -comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
- b -comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal Servizio tutorato e orientamento;
- c -comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell'Accademia;
- d -comunicazioni per via telematica a cura del Servizio tutorato e orientamento.

TITOLO X

ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 26

Entrata in vigore, modifiche ed integrazioni

1 - Il presente Regolamento, e deliberato dal Consiglio Accademico ed approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali. In seguito all'approvazione del Ministero, il Regolamento é adottato dall'istituto ed entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Accademia.

2 - All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

3 - Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

4 - Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio Accademico, ed emanate con decreto del Direttore secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.

Prof. Massimo Marra
Presidente del C.d.A.

